

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.46

OGGETTO:  
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO BARBIERI, PARRUCCHIERI E  
MESTIERI AFFINI

L'anno millenovecentonovantacinque addi' trenta  
del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sala delle  
adunanze consiliari, convocata dal Sindaco sentita la Giunta  
Comunale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è  
riunita, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica  
di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone  
dei Signori :

N°	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	ROSSO Angelo	X	
2	CISMONDI GianMichele	X	
3	RE Mario	X	
4	BCCCARDO Alessandra	X	
5	MIGLIORE Renzo	X	
6	MARTINI Lorenzo	X	
7	MATTIO Rinaldo	X	
8	LOMBARDO Giovanni	X	
9	AIMAR Sergio	X	
10	PASQUALE Paoia	X	
11	BONO Dario		X
12	DEVALLE Silvano	X	
13	SALOMONE Osvaldo	X	
14	VIGNA Ivo	X	
15	BERARDO Mario	X	
16	BELTRUTTI Diego	X	
17	MADALA Paolo	X	

TOTALI

16

1

Assessori Esterni

N°	COGNOME E NOME	Presente	Assente
18	GERTOSIO Ermenegildo		X
19	GOSSO Luca	X	
20	ROSSO PierCarlo	X	

Assume la Presidenza il Sindaco ROSSO Angelo  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  
PANDIANI Dott. Pietro

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta  
la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.83 in data 19.12.1994, con la quale venne adottato un nuovo "Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna ed estetista, adeguato alla nuova normativa statale e regionale;

Preso atto che l'U.S.L. n.15 di Cuneo, nell'esame del regolamento adottato, ha espresso osservazioni in merito all'art. 10 "Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti", proponendo una sua riformulazione ed integrazione con ulteriori tre articoli (10 bis, ter, quater);

Ritenuto consequenziale aderire al suggerimento formulato da parte dell'Organo tecnico, riadottando l'intero regolamento, con contestuale riformulazione e integrazione dell'art. 10;

Preso atto dell'osservazione del Consigliere signor Salomone Osvaldo circa la mancata proposizione dell'argomento in Commissione consiliare e la replica del Sindaco sul fatto che si tratta di una lieve modifica tecnica di un regolamento già adottato dal Consiglio Comunale nel corso della precedente legislatura;

Preso atto della dichiarazione di astensione dal voto formulata da parte dei consiglieri signori Berardo Mario, Beltrutti Diego, Salomone Osvaldo, Vigna Ivo;

• Dato atto del parere favorevolmente espresso da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

- presenti :	n. 16
- votanti	n. 12
- voti favorevoli	n. 12

## DELIBERA

1. Di riadottare integralmente il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna ed estetista" secondo il testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che esso recepisce integralmente la modifica ed integrazione dell'art. 10 suggerita da parte dell'U.S.L. n.10 di Cuneo;
2. Di dare atto che sul Regolamento, formulato come al punto precedente, l'U.S.L. n.15 di Cuneo ha già preventivamente espresso il proprio parere favorevole con nota del 27.10.1995 prot.n. 1343/D - Servizio igiene pubblica - e che il testo allegato alla presente deliberazione coincide integralmente con la bozza esaminata ed approvata;
3. Di dare mandato al Sindaco, a deliberazione divenuta esecutiva, di trasmettere il Regolamento al competente Assessorato Regionale per la sua omologazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
ROSSO Angelo  
IL CONSIGLIERE ANZIANO  
CISMONDI Gianmichele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANDIANI Dott. Pietro



#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 della Legge 142/1990

dai 28-11-1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

TRASMESSA con Prot.N. 10564 pervenuto al CO.RE.CO in data \_\_\_\_\_

elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO in data \_\_\_\_\_  
(art. 46, comma 4)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-12-1995

☐ per la scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte  
del CO.RE.CO. (art.46, comma 1)

☐ per la comunicazione del CO.RE.CO di assenza di vizi di legittimità  
(art.46, comma 5)

- Provv. n. .... del .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Adottata  
dal Consiglio  
comunale

A ..... 28-11-1995 .....





## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83  
nella seduta del 19 dicembre 1994;  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Com.le n° 46  
nella seduta del 30-10-1995

### ART. 1 Oggetto del Regolamento

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla Legge 14.02.1963, n°161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n°1142 (Allegato A) e dalla Legge 04.01.1990, n°1 (Allegato B), dalle disposizioni del presente Regolamento;

tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitati in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari, F.S., aeroporti, porti di navigazione, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuale o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) Con il termine "Barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

3) Con il termine "Parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nella attività di estetista;

tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile" "acconciatore unisex" "acconciatore maschile" "acconciatore femminile" "parrucchiere per signora" "parrucchiere per uomo" "parrucchiere" "pettinatrice" e dizioni similari.

4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;  
tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 04.01.1990 (Allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Art. 10 della medesima Legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986 n°713;

sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

**ART. 2 Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.**

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, ai sensi dell'Art. 3 della Legge 23.12.1970, n° 1142, composta come segue:

- \* Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente;
- \* n° 2 rappresentanti effettivi e n° 2 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
- \* n° 1 rappresentante effettivo e n° 1 rappresentante supplente delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetiste;
- \* n° 2 rappresentanti effettivi e n° 2 rappresentanti supplenti dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- \* Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente sul territorio, o suo delegato;
- \* n° 1 rappresentante effettivo e n° 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o, in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- \* il Dirigente del Comando della Polizia Municipale o suo delegato.

2) Funge da Segretario un Funzionario del Comune.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti, è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

- \* La redazione del Regolamento e sue modifiche,
- \* Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subingresso o trasferimento di quelli esistenti,
- \* Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi,

- \* L'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni,
- \* Ogni altra questione riguardante la categoria.

5) La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti. 6) La riunione della Commissione è valida se è presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

### ART. 3 Modalità di svolgimento delle attività

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente, o presso il cliente, da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale, o presso Enti, Istituti, Uffici, Ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili; semprechè siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente Regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico.

5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente Regolamento senza la regolare Autorizzazione, anche se svolta a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo Art. 5, escluso il requisito della distanza minima, nonchè a condizioni che:

- a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo, sotto alcuna forma,
- b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto;

I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma II° dell'Art. 9 della Legge 04.01.1990, n°1.

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e in assenza della Autorizzazione Amministrativa di cui alla Legge 11.06.1971, n° 426.

**ART. 4 Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa;**  
Compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio;  
Società infrasettoriali.

1) Ad una stessa impresa settoriale avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n° 443, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3) Ad una stessa Società avente i requisiti di cui alla Legge 08.08.1985, n° 443 il numero di Autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4) Ad una stessa Società non avente i requisiti di cui alla Legge 08.08.1985, n° 443, possono essere rilasciate più Autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda;

5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa;

6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa;



7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo o donna congiuntamente a quella di estetista

8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento, può essere svolto previo rilascio di una unica Autorizzazione a condizioni che il titolare, o i soci, siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'Autorizzazione Amministrativa concerne l'attività di Barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci, o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'Autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

#### ART. 5 Autorizzazione Amministrativa

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente Art. 1 è soggetta ad apposita Autorizzazione Amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

- A) Della qualificazione professionale del richiedente l'Autorizzazione, oppure del Direttore dell'azienda, così come previsto dall'Art. 2 della Legge 14.02.1963, n° 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n° 1142, e dalla Legge 04.01.1990, n° 1, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.
- B) Della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento della attività; nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.

#### ART. 6 Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna, estetista.

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti quando similari, in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza è attualmente determinata in metri lineari 100 (cento); essa viene stabilita dalla Commissione Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio tenuto conto dei seguenti fattori:

- a) della superficie del territorio comunale;
- b) della popolazione residente e fluttuante;
- c) del numero degli addetti in attività nel Comune;
- d) del numero di addetti ritenuti necessari nel Comune.

la popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente;

Il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono considerati addetti:

- il titolare,
- i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di Società avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n° 443,
- i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività,
- i dipendenti qualificati, con almeno due anni di attività.

Per numero di addetti ritenuto necessario nel Comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza;

tale fattore indicativo, tuttavia, non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni, ma unicamente un dato indicativo nelle valutazioni atte a determinare la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della medesima categoria.

2) Il numero degli addetti necessari, in relazione alla popolazione, è di:

- a) un addetto ogni 1.200 persone per l'attività di barbiere,
- b) un addetto ogni 800 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna,
- c) un addetto ogni 500 persone per l'attività di estetista.

3) La distanza minima per ciascun tipo di attività è determinata dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, si applica alle domande presentate dopo tale data, alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

4) La mancanza della determinazione annua delle distanze minime, di cui al presente Articolo, entro la data suddetta, comporta automaticamente la conferma di quanto precedentemente stabilito.

#### ART. 7 Criteri di misurazione delle distanze

1) Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini,
- b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria,
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

2) Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede;

in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria;

nel caso di esercizi ubicati in piazze od in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni;  
in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati;  
per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili od altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, anche interno rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

**ART. 8 Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchieri per uomo e donna, estetista.**

1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente Art. 6 ed al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2) Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'Art. 6, a condizione che tra l'esercizio in trasferimento e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi, nei seguenti casi:  
a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause,  
b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità, o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

3) E' consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione o rifacimenti edili pertinenti l'esercizio, ovvero per altri gravi motivi temporanei, da documentare, alle medesime condizioni di cui al paragrafo precedente.

**ART. 9 Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività.**

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni ulteriore posto di lavoro, si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;  
b) estetisti mq. 14.

2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3) Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere, se necessario, adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui al successivo Art. 10.

**ART. 10 Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.**

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a) un'altezza non inferiore a mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1.000 mt. s.l.m.; di mt. 2,55 per altitudini superiori ai 1.000 mt. s.l.m.

b) una superficie aereo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può anche essere artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'Azienda Regionale U.S.L. competente.

Dove l'illuminazione naturale non è sufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. n° 303/1956, Art. 10).

c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia; sono ammessi in particolari casi (es. centro storico) anche servizi igienici esterni all'edificio in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene Pubblica della Az. Regionale U.S.L. competente

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle greificate, comunque perfettamente solide ed impermeabili;

- pareti ricoperte di piastrelle fino a metri 1,50 di altezza,

- dotazione di lavandino all'interno e di tazza,

- se dislocati all'interno dei locali devono inoltre disporre di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa e devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 05.03.1990, n° 46.

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga al Servizio di Igiene Pubblica della Az. Regionale U.S.L. competente per territorio ex-Art. 8 del D.P.R. n° 303/1956 e comunque devono sussistere le seguenti condizioni:

a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità, che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.

, presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi d'aria all'ora.

- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti di piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimenti devono essere arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica della U.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n° 303, Art. 18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente munito di coperchio con apertura a pedale, lavabile e disinfettabile, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione al volume di lavoro ed al numero di lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale di pronto soccorso, sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere disponibile anche un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggiatesta, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamano, da cambiarsi ad ogni persona.

11) Al titolare dell'Autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità della osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche;

a) nei locali dell'esercizio ed a esso annessi deve essere mantenuta la massima pulizia e disinfettati periodicamente,

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene personale, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza,

c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone,

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento,

e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura,

f) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati;

la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi, sia di tipo normale sia a lama lunga;

i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio;

in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso in alcool denaturato a 70° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della U.S.L., quale Organo di Vigilanza Sanitaria competente sul territorio;

g) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione,

h) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico.

- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei appositi preparati disinfettanti,
- l) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio,
- m) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è vietato l'uso dei piumini,
- n) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso.
- o) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente,
- p) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/s alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.
- q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere,
- r) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi, per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° per due ore;
- quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica, in tale caso occorre assicurarsi della attività e della concentrazione del disinfettante e di avere pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente;
- i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolare modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20gr/lt., i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
- s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

12) Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o altri prodotti cosmetici.

I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di vigilanza della U.S.L. eventuali danni derivati riferibili all'uso di tinture o altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio in attività, deve essere munito di valido libretto di idoneità sanitaria;

il personale di minore età o in condizioni di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17.10.1967 n° 977.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare della Autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti Organi sanitari.

14) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti ed ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

**ART. 10 BIS Requisiti igienici per le attività svolte presso Ospedali, Case di cura, Istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui degenti e sui deceduti.**

1) Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso Ospedali, Case di cura, Istituti assistenziali con ricovero permanente e Comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

2) L'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati, non infettivi in fase contagiante per la particolare attività e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità pubblica competente, purché svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato si trova al proprio domicilio, che ricoverato in luoghi di cura, per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso, ove non possibile conservati in apposita custodia, costruita in materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4) Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità pubblica competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, deve essere svolto da personale qualificato appartenente ad esercizi autorizzati, in questo caso è tassativo l'obbligo di adozione di strumenti monouso.

**ART. 10 TER Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio.**

1) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario ai seguenti requisiti:



a - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali ad uso abitazione, con ingresso indipendente e con servizi igienici proprii, questi ultimi con le caratteristiche tecniche di cui all'Art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche del locale si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimento.

b - impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica della U.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'Art. 10 -punti 6,7,9,10,11,13 e 14- devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso e la pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

#### ART. 10 QUATER Altre disposizioni igienico-sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti quelli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

#### ART. 11 Domande di nuove Autorizzazioni

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle Autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna ed estetista, devono essere indirizzate al Sindaco (allegato D) e devono riportare:

a) generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale),

b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività,

c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere,

pagina -13-

“  
che

2) Alla istanza devono essere allegati:

- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente, ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere;  
nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona, o dalle persone, che assumono la direzione dell'azienda,
- b) copia fotostatica autenticata del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda,
- c) planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio,
- d) pianta planimetrica in scala dell'esercizio, in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza,
- e) ogni altra documentazione richiesta dagli Uffici competenti per motivi di interesse o di ordine pubblico.

3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio della Autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione autentica del proprietario, ecc.);  
tale documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'Autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4) In caso esistano domande di nuove Autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento;  
a parità di richieste vale la priorità nella presentazione della domanda.

#### ART. 12 Domande di trasferimento

1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'Art. 11 (Allegato E).

2) Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma III° dell'Art. 11, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

#### ART. 13 Subingresso per atto tra vivi.

1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'Art. 11 (allegato F) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa (allegato G).

2) Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio della Autorizzazione dovrà essere prodotta la documentazione relativa al III° comma dell'Art. 11.

**ART. 14 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare.**

1) Nel caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare della Autorizzazione, relativa ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore; possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione della Autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni; anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività viene esercitata da persona qualificata.

2) Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'Autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

**ART. 15 Vidimazione annuale delle Autorizzazioni**

1) L'Autorizzazione deve essere annualmente vidimata con visto da apporsi sulla Autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.

2) Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle Autorizzazioni devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda (allegato H).

3) Sulla istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare correttamente:

a) la residenza del titolare o del legale rappresentante;

b) l'ubicazione dell'esercizio;

c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato.

**ART. 16 Decadenza e revoca della Autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione della attività**

1) L'Autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, fatta eccezione per quanto previsto dall'Art. 14.

2) L'Autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal citato Art. 5;

b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio della Autorizzazione;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni;

3) L'Autorizzazione, in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari, viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni, dalla notifica della sospensione;

qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, la Autorizzazione verrà immediatamente revocata.

4) Il Sindaco può, per comprovate necessità od altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee della attività per un periodo superiore e tre giorni e fino a 30;

per periodi superiori a 30 gironi, il Sindaco, può autorizzare la sospensione della Attività fino a tre mesi, con eventuale proroga di ulteriori tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

6) L'Autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

7) Nel caso di cessazione della attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa, restituendo la Autorizzazione formale in atto.

#### ART. 17 Comunicazione dei provvedimenti - effetti

1) I provvedimenti del Sindaco sono comunicati agli interessati con formale notifica.

2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande presentate per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

#### ART. 18 Obbligo di esposizione della Autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi della Autorità Sanitaria

1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico la Autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali, praticate e qualunque altro atto od avviso che la Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 19 Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie

1) In ogni laboratorio per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo visibile di:

- a) Autorizzazione Amministrativa,
- b) listino prezzi,
- c) orario di apertura settimanale,

2) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali collettivi di lavoro, l'orario di apertura settimanale e le turnazioni di riposo infrasettimanale vengono determinati, su proposta delle Associazioni di categoria, sentita la Commissione di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, con Ordinanza del Sindaco, sulla base dei seguenti criteri:

- a) orario minimo: dalle ore 9,00 alle ore 12, dalle ore 16 alle ore 18;
- b) orario massimo: dalle ore 07, ovvero 06 nella giornata del sabato, alle ore 20, ovvero alle ore 21 vigente l'ora legale.

3) Fatte salve le deroghe di carattere eccezionale o ricorrente quali il periodo natalizio, festeggiamenti patronali, ecc., è obbligatoria la chiusura totale nei giorni di Domenica e delle Festività a carattere nazionale.

4) Su richiesta motivata delle Associazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione Comunale, il Sindaco può autorizzare ulteriori deroghe del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

ART. 20 Vigilanza

1) Agli effetti della applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'Art. 1.

ART. 21 Sanzioni

1) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale, applicate con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981, n° 689.

2) Per i casi di recidiva inoltre verranno adottate, in ordine di gravità, le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo e/o diffida,
- b) Chiusura temporanea dell'esercizio, fino ad un massimo di sei mesi,
- c) Revoca della Autorizzazione.

3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni ed alla loro ripetitività, verrà stabilita con Ordinanza del Sindaco, ai sensi della Legge Comunale e Provinciale e della Legge 08.06.1990, n° 142.

4111 Sindaco dispone, con apposita Ordinanza, l'immediata cessazione dell'attività quando essa viene esercitata senza Autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli Organi preposti al controllo.

#### ART. 22 Disposizioni transitorie e finali

1)Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari della Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una Autorizzazione limitata all'esercizio della attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni simili) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio della attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza (Allegato L) e documentando il possesso del requisito professionale.

2)Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari della Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna e similari, possono ottenere, in sostituzione o in aggiunta, la Autorizzazione per l'esercizio della attività di barbiere presentando apposita istanza (Allegato L), documentando il possesso del requisito professionale.

3)Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 04.01.1990, n° 1 (Allegato C) devono essere considerate soggette al presente Regolamento.

4)Per l'attività di estetista le norme del presente Regolamento, della Legge 14.02.1963, n° 161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n° 1142, vengono integrate dalla Legge Regionale 04.01.1990, n° 1 e dalle successive Leggi Regionali in materia.

#### ART. 23 Entrata in vigore

1)Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'espletamento delle formalità previste dall'Art. 60, comma VI°, dello Statuto del Comune di Busca, nell'osservanza dei dettami della Legge 08.06.1990, n° 142.

2)Dalla sua entrata in vigore è abrogato il precedente Regolamento Comunale in materia, approvato con Deliberazione C.C. n° 98 del 02.10.1971.

3)Al termine del mandato della Commissione attualmente in carica dovrà essere costituita la nuova Commissione con le modalità stabilite nell'Art. 2 del presente Regolamento.